

## DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

Oggetto: L.R. 28 del 23/07/96 – PROVVIDENZE ECONOMICHE CONNESSE ALLA FRUIZIONE DELLE CURE TERMALI PER GLI INVALIDI DI GUERRA E SERVIZIO – LIQUIDAZIONE FONDI AD ASUR MARCHE - INTEGRAZIONE 2020 AV3 - EURO 20.097,81- CAP. n° 2130710099 - BILANCIO 2021-2023 – ESERCIZIO 2021 - RESIDUI PASSIVI 2020.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate che vengono condivise, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) e s.m.i.;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, nonché il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

### DECRETA

- di liquidare all'ASUR Marche, con sede in via Oberdan n. 2, 60122 Ancona - Partita IVA/codice fiscale 02175860424 – cod. ben. 833349, la somma di € 20.097,81 con onere a carico del capitolo di spesa n° 2130710099 quale rimborso per l'integrazione della spesa sostenuta nell'anno 2020 dall'AV3 in attuazione della L.R. N. 28/96 per provvidenze economiche connesse alla fruizione di cure termali nell'anno 2020 da parte di invalidi di guerra e per servizio, essendo pervenuta agli atti di questo servizio, ed ivi conservata, idonea e regolare documentazione giustificativa della spesa;
- l'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente provvedimento di € 20.097,81 si riferisce a spesa sanitaria relativa ad obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile e fa carico al Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021(residui 2020) - capitolo di spesa n° 2130710099, sul quale sussiste idonea copertura finanziaria nel rispetto del limite autorizzativo del bilancio e che presenta idonea disponibilità di cassa, con riferimento all'impegno di spesa n. 12034/2020 per € 7.275,58 assunto con D.D.S. n. 58/AUT del 21/12/2020 e all'impegno di spesa n. 13372/2020 per € 12.822,23 assunto con D.D.S. n. 59/AUT del 30/12/2020 dichiarati residui passivi esercizio 2020 rispettivamente per € 7.275,58 e per € 12.822,23 con D.D.P.F. Bilancio, Ragioneria e Contabilità n. 151/RCS del 02/02/2021 sulla base del D.D. P.F. AUTORIZZAZIONI n. 17/AUT del 10/02/2021 di determinazione di somme



da conservarsi nel conto dei residui passivi esercizio 2020 esclusi dal riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs n. 118/2011;

- trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati da risorse proprie afferenti il perimetro sanità per le quali si applica il disposto del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./SIOPE;
- di determinare ai sensi dell'art. 5 e 6 del D. Lgs 118/2011 la codifica della transazione elementare dell'operazione contabile di che trattasi come segue:  
13 07 2310102011 07.2 8 1040102011 0000000000000000 3 4 000;
- il pagamento della somma in questione, trattandosi di somme disposte a favore di una Amministrazione Pubblica, non è subordinato alla preventiva verifica di cui all'art.48 bis DPR 602/73, così come recepito con DGR 1351 del 13/10/2008 e successiva DGR interpretativa n. 605 del 26/4/2011, all. A, punto 1, che cita "1) i pagamenti di somme disposti, a vario titolo, a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge finanziaria 2005 e delle varie società a totale partecipazione pubblica" – norma sospesa ai sensi degli artt. 153 e 154 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19/05/2020, n. 128 (c.d. decreto rilancio);
- si attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014;
- i termini di conclusione del procedimento amministrativo, tenuto conto della situazione contingente venutasi a creare per l'emergenza sanitaria globale per la COVID 19 e dei tempi tecnici di reperimento delle risorse finanziarie, sono stati rispettati;
- dalla data di notifica del presente atto decorre il termine per eventuali impugnative: il termine è fissato in 60 giorni per proporre ricorso dinanzi al TAR Marche e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il dirigente  
(Dott. Marco Nocchi)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA



Con la D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 sono state istituite le Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito dei Servizi e con D.G.R. 152 del 24/02/2017 è stato conferito al Dott. Filippo Masera l'incarico di direzione della P.F. Mobilità Sanitaria, Tempi di Attesa ed Area Extraospedaliera, con competenza, tra l'altro, in materia di provvidenze.

Con la DGR n. 889/2020 è stata deliberata la revisione parziale dell'organizzazione del Servizio Sanità redistribuendo le competenze assegnate alla P.F. "Accreditamenti" e alla P.F. "Mobilità Sanitaria ed area extraospedaliera" e istituendo una specifica Posizione di funzione denominata "Autorizzazioni" attribuendo a quest'ultima le competenze già rinvenibili all'interno del Servizio Sanità, tra cui quelle concernenti "Contributi provvidenze e indennizzi".

Con la DGR n. 928/2020 è stato conferito l'incarico di direzione della Posizione di funzione "Autorizzazioni", istituita nell'ambito del Servizio Sanità, al Dott. Marco Nocchi.

La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale - all'art.57 stabilisce, in materia di unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie, che sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti a favore degli invalidi di guerra e per cause di servizio.

Le cure termali e climatiche rientravano nella suddetta categoria ai sensi del DPCM 29/11/2001 concernente "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", come anche ai sensi del successivo del DPCM 12 gennaio 2017 concernente "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.", pertanto sono state mantenute a carico del F.S.N., mentre le provvidenze economiche per il soggiorno connesso al godimento delle cure termali e quelle per la manutenzione delle protesi, in quanto escluse dai LEA, costituiscono oneri che non possono far carico sul F.S.N..

La Regione Marche, in considerazione del fatto che le suddette provvidenze erano state riconosciute dai precedenti regolamenti degli enti di provenienza a favore delle categorie in questione quali prestazioni risarcitorie a compenso delle menomazioni subite, con la L.R. n. 28/96 (art. 1) ha inteso garantire agli invalidi di guerra e per servizio il mantenimento delle anzidette prestazioni integrative a quelle sanitarie, già previste alla data dell'entrata in vigore della legge 833/78, assumendo il relativo onere a carico del proprio Fondo ordinario.

La medesima legge all'art.2 comma 1 punto a) ha stabilito che i contributi di cui all'art.1 fossero determinati in L. 60.000 pro-capite giornaliere, da aggiornarsi a scadenza biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita.

Con D.G.R. n. 1468 del 02/08/2002 "L.R. 28/96 art.2 – Modifiche alla DGR n.555/2002–Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio- Adeguamento contributi ai parametri ISTAT del costo della vita" la Giunta Regionale ha, tra l'altro, disposto che i successivi aggiornamenti della misura della provvidenza economica di cui trattasi dovessero avvenire con decreto del Dirigente dell'allora Servizio Salute ed ha stabilito di



applicare ai fini dell'adeguamento del contributo anzidetto l'incremento annuo del costo della vita secondo i dati ISTAT quale criterio interpretativo dell'art. 2 comma 1 punto a) della L.R. 28/96 in quanto ritenuto più favorevole alle categorie interessate dal provvedimento rispetto all'incremento medio biennale (criterio stabilito in precedenza con D.G.R. n. 555 del 12/03/2002).

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 256 del 13/03/2006 ha ribadito la disposizione di provvedere ai successivi aggiornamenti della misura della provvidenza economica di cui trattasi con decreto del Dirigente dell'allora Servizio Salute.

Con legge regionale n. 25 del 29/7/2008 l'importo pro-capite giornaliero è stato fissato in euro 45,00 da aggiornarsi a scadenza biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita.

Come previsto dalla vigente normativa si è provveduto ad adeguare nel tempo il valore delle provvidenze economiche inerenti le prestazioni integrative a quelle sanitarie connesse alla fruizione delle cure termali secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita con decreti del dirigente del servizio, disponendone l'applicazione per analogia anche alle cure climatiche; con Decreto n.10/MOB del 21/02/2020 è stata stabilita la misura di 52,21 euro pro-capite-giornalieri per il biennio 2020/2021.

Con D.D.S. n. 58/AUT del 21/12/2020 è stato assunto l'impegno di spesa n. 12034/2020 per € 7.275,58 e con D.D.S. n. 59/AUT del 30/12/2020 è stato assunto l'impegno di spesa n. 13372/2020 per € 12.822,23, quali rimborsi per l'integrazione della spesa sostenuta nell'anno 2020 dall'AV3 in attuazione della L.R. N. 28/96 per provvidenze economiche connesse alla fruizione di cure termali nell'anno 2020 da parte di invalidi di guerra e per servizio, essendo pervenuta agli atti di questa P.F., ed ivi conservata, idonea e regolare documentazione giustificativa della spesa.

La legge di stabilità 2021 è stata promulgata con legge regionale n. 53 del 31/12/2020.

Il Bilancio di previsione 2021/2023 è stato adottato con la legge regionale n. 54 del 31/12/2020.

La giunta regionale delle Marche ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 2021/2023 con la D.G.R. n° 1674 del 30 dicembre 2020 ed il Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2021-2023 con la D.G.R. n°1675 del 30 dicembre 2020 effettuando la ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli.

Con D.D.P.F. Bilancio, Ragioneria e Contabilità n. 151/RCS del 02/03/2021 la somma complessiva di € 20.097,81 (con riferimento all'impegno di spesa n. 12034/2020 per € 7.275,58 assunto con D.D.S. n. 58/AUT del 21/12/2020 e all'impegno di spesa n. 13372/2020 per € 12.822,23 assunto con D.D.S. n. 59/AUT del 30/12/2020) è stata dichiarata residuo passivo 2020 a carico dell'esercizio 2021 del Bilancio di previsione 2021/2023 del capitolo di spesa n. 2130710100, sulla base del D.D. P.F. AUTORIZZAZIONI



n. 17/AUT del 10/02/2021 di determinazione di somme da conservarsi nel conto dei residui passivi esercizio 2020 esclusi dal riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4 e art. 60 del D. Lgs n. 118/2011.

Per quanto sopra illustrato, essendo conservata agli atti di questo servizio idonea e regolare documentazione giustificativa della spesa, con il presente atto si propone di procedere a liquidare all'ASUR Marche, con sede in via Oberdan n. 2, 60122 Ancona - Partita IVA/codice fiscale 02175860424 – cod. ben. 833349, la somma di € 20.097,81 con onere a carico del capitolo di spesa n° 2130710099 quale rimborso per la spesa sostenuta dall'AV3 ai sensi della suddetta normativa.

L'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente provvedimento, pari ad € 20.097,81, si riferisce a spesa sanitaria relativa ad obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile e fa carico al Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 (residui passivi 2020) capitolo di spesa n°2130710100, sul quale sussiste idonea copertura finanziaria nel rispetto del limite autorizzativo del bilancio e che presenta idonea disponibilità di cassa, con riferimento all'impegno di spesa n. 12034/2020 per € 7.275,58 assunto con D.D.S. n. 58/AUT del 21/12/2020 e all'impegno di spesa n. 13372/2020 per € 12.822,23 assunto con D.D.S. n. 59/AUT del 30/12/2020.

Trattasi di risorse a carico di capitolo finanziato da risorse proprie afferente il perimetro sanità, per le quali si applica il disposto del Titolo II del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i...

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./SIOPE.

Ai sensi degli artt. 5 e 6 e 7, del D. Lgs. 118/2011 è stata determinata la codifica della transazione elementare dell'operazione contabile di che trattasi, come segue:

13 07 2310102011 07.2 8 1040102011 0000000000000000 3 4 000.

Il pagamento della somma in questione, trattandosi di somme disposte a favore di una Amministrazione Pubblica, non è subordinato alla preventiva verifica di cui all'art.48 bis DPR 602/73, così come recepito con DGR 1351 del 13/10/2008 e successiva DGR interpretativa n. 605 del 26/4/2011, all. A, punto 1, che cita "1) i pagamenti di somme disposti, a vario titolo, a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge finanziaria 2005 e delle varie società a totale partecipazione pubblica" – norma sospesa ai sensi degli artt. 153 e 154 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19/05/2020, n. 128 (c.d. decreto rilancio).

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.



I termini di conclusione del procedimento amministrativo, tenuto conto della situazione contingente venutasi a creare per l'emergenza sanitaria globale per la COVID 19 e dei tempi tecnici di reperimento delle risorse finanziarie, sono stati rispettati.

Per tutto quanto precede, attesa la regolarità e l'idoneità della documentazione acquisita e trattenuta agli atti del servizio, e la sussistenza dei presupposti normativi per l'adozione del presente provvedimento si trasferiscono i fondi in quanto il credito è esigibile e si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Sig.ra Stefania Andreani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

**ALLEGATI**

Non sono presenti allegati.

